

**ATTO D'INDIRIZZO
PER LA CONCESSIONE IN USO DI STRUTTURE
SPORTIVE SCOLASTICHE
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO**

INDICE

- Art. 1 - Principi e finalità
- Art. 2 - Presentazione delle domande e soggetti ammessi
- Art. 3 - Criteri e modalità di assegnazione
- Art. 4 - Obblighi del concessionario
- Art. 5 - Modalità d'uso delle strutture sportive
- Art. 6 - Divieti
- Art. 7 - Obblighi del concedente
- Art. 8 - Canoni, tariffe e modalità di pagamento
- Art. 9 - Deposito cauzionale
- Art. 10 - Sospensione e revoca delle concessioni
- Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. L'EDR di Udine riconosce il diritto al gioco, alla pratica sportiva e al tempo libero per tutti, la funzione sociale dello sport per la cittadinanza e il valore educativo dello stesso nello sviluppo dell'individuo e della comunità; tutela e promuove lo sport per i minori, riconoscendolo quale mezzo indispensabile ad un corretto sviluppo cognitivo, psichico e affettivo, nonché fisico-motorio.
2. Il presente Atto di Indirizzo disciplina l'utilizzo delle strutture scolastiche sportive in gestione all'EDR – Ente di Decentramento regionale di Udine (in seguito EDR di Udine), in caso di concessione a terzi.
3. La priorità di utilizzo delle suddette strutture è riservata alle scuole del territorio afferenti alla competenza dell'EDR di Udine, ai sensi della normativa vigente, in orario di norma compreso, dal lunedì al venerdì tra le ore 8.00 e le ore 17.00 e al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (ad esclusione degli Istituti che praticano la cosiddetta "settimana corta"), secondo il calendario scolastico regionale, fatti salvi accordi specifici inerenti la programmazione scolastica. Le Istituzioni Scolastiche sono tenute a fornire all'EDR di Udine il calendario delle proprie ore di utilizzo nel successivo anno scolastico, al fine di consentire un'adeguata programmazione al di fuori dell'utilizzo scolastico.
4. La gestione delle strutture sportive nelle fasce orarie e negli spazi resi disponibili dagli Istituti scolastici viene esercitata, previo nulla-osta degli Istituti medesimi, mediante concessione degli spazi a società, gruppi sportivi, associazioni ed altri soggetti, persone giuridiche, pubbliche o private (in seguito gruppi sportivi), non aventi finalità di lucro, con l'obiettivo di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli.
5. Dette concessioni si intendono temporanee, secondo il calendario di utilizzo richiesto, per un periodo riconducibile indicativamente all'anno scolastico, inteso come periodo compreso tra ottobre e giugno della stagione sportiva, al netto dei periodi di chiusura stabiliti dalla Giunta Regionale per l'anno scolastico di riferimento (comprese Festività nazionali e Festa del santo Patrono). Tali concessioni possono riguardare l'uso della palestra, degli spogliatoi con relativi servizi igienici, i depositi delle attrezzature sportive, le aree esterne e gli impianti sportivi esterni con modalità tali da non ostacolare in alcun caso l'attività scolastica o qualsiasi tipo di attività programmata dalla scuola in orario extra scolastico. Le strutture sportive, comunque, rimarranno a disposizione dell'Istituto scolastico di riferimento per il numero di ore necessarie all'insegnamento curricolare, secondo il calendario stabilito dall'Istituto stesso e per le iniziative extra-curricolari eventualmente deliberate dal Consiglio d'Istituto.
6. Le attività e le finalità perseguite mediante concessione in uso delle strutture sportive scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità.

Art. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SOGGETTI AMMESSI

1. I gruppi sportivi interessati ad ottenere la concessione in uso delle strutture sportive per l'utilizzo extrascolastico, dovranno inoltrare all'EDR di Udine idonea richiesta entro i termini previsti dall'apposito Avviso pubblicato, annualmente, sul sito istituzionale dell'EDR di Udine, utilizzando il modulo di domanda di concessione nel quale i richiedenti dovranno precisare le palestre, in numero massimo di tre per ogni domanda, che intendono utilizzare nell'anno scolastico successivo, i giorni della settimana, gli orari, la tipologia dell'attività. La domanda conterrà tutte le dichiarazioni e le

informazioni necessarie per predisporre l'istruttoria di assegnazione delle palestre sulla base dei criteri di cui all'art. 3.

2. Ferma restando la priorità nel diritto all'utilizzo delle palestre da parte degli Istituti scolastici, possono presentare domanda i seguenti soggetti aventi sede nel territorio di competenza dell'EDR di Udine:

a) società o gruppi regolarmente costituiti e affiliati al C.O.N.I. o a Federazioni sportive o ad Enti di Promozione sportiva;

b) gli organismi associativi e altri soggetti pubblici o privati che perseguono finalità sportive, culturali, formative, ricreative, sociali e/o di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero. È esclusa la concessione in uso delle strutture sportive di che trattasi per attività aventi scopo di lucro.

Le società o altri organismi associati non affiliati né al C.O.N.I. né a Federazioni sportive né ad altri Enti di Promozione Sportiva dovranno produrre il proprio statuto dal quale deve risultare in modo chiaro e inequivocabile l'assenza di ogni e qualsiasi attività a fini di lucro, fermo restando che eventuali utili siano destinati a investimenti nella promozione di attività sportive.

3. Con la presentazione della domanda di concessione, sottoscritta dal Rappresentante del gruppo sportivo a ciò delegato, si intendono integralmente accettate tutte le disposizioni del presente Atto di Indirizzo.

4. Alla domanda dovrà essere allegata la dimostrazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo afferente all'istanza, salvo diritto all'esenzione (Art. 27 bis D.P.R. n. 642/1972 - Art. 82, c.5, D.Lgs. n.117/2017), da effettuarsi compilando il modello messo a disposizione dall'EDR di Udine.

Art. 3 – CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. L'EDR di Udine, raccolte tutte le istanze pervenute entro la data prevista dall'Avviso, provvederà alla ripartizione degli spazi richiesti sulla scorta della graduatoria di cui al successivo comma 2, predisponendo un piano settimanale di utilizzo che verrà trasmesso ai rispettivi Istituti scolastici per la verifica della disponibilità degli spazi in coerenza con l'attività didattica programmata, con particolare riguardo alle fasce orarie di cui al comma 2 dell'art. 1. Salvo parere contrario degli Istituti interessati adeguatamente motivato con specifico riferimento all'attività didattica programmata, gli Uffici competenti dell'EDR di Udine predisporranno il piano di assegnazione ordinario definitivo delle palestre ed eventualmente delle aree sportive ad esse pertinenti.

2. Le strutture sportive e gli spazi esterni ad esse pertinenti verranno concessi ai gruppi sportivi che ne faranno domanda, sulla scorta di idonea graduatoria definita sulla base dei seguenti criteri:

a) gruppi sportivi locali (con sede nel Comune in cui è situato l'impianto sportivo);

b) attenzione verso il settore giovanile;

c) attenzione al settore femminile;

d) attività rivolte a portatori di disabilità;

e) attività correttive e riabilitative per giovani e anziani;

f) gruppi sportivi che hanno svolto regolare attività nell'anno precedente, con pagamenti regolari e comportamento conforme alla disciplina vigente e al presente Atto di Indirizzo;

g) gruppi sportivi che svolgono un'attività continuativa negli anni nelle medesime strutture;

3. Saranno esclusi dalla concessione i gruppi sportivi a carico dei quali siano stati riscontrati inadempimenti nell'anno precedente (sono compresi i mancati pagamenti delle tariffe richieste entro i termini indicati) e che non vi abbiano posto rimedio entro i termini stabiliti a seguito di avviso o richiamo ricevuto da parte dell'EDR di Udine.
4. I criteri di attribuzione del punteggio sono quelli di seguito indicati:

CRITERIO	Quantità soggetti	PUNTI
Gruppo sportivo con sede nel medesimo Comune della struttura sportiva	-	5
Attività sportive rivolte al settore giovanile	> 25% e < 50%	2
	> 50%	4
Attività sportive rivolte al settore femminile	> 25% e < 50%	2
	> 50%	4
Attività sportive rivolte a soggetti disabili	da 1 a 3	1
	da 4 a 10	3
	>= 11	5
Attività sportive correttive e riabilitative	da 1 a 3	1
	da 4 a 10	3
	>= 11	5
Regolare attività anno precedente, con pagamenti regolari	-	2
Attività continuativa negli anni nei medesimi impianti	-	1,5 per annualità

5. L'EDR di Udine può concedere in uso gli spazi rimasti liberi dopo l'assegnazione delle concessioni come da piano ordinario definitivo, previa domanda da presentarsi almeno 30 giorni lavorativi prima del periodo di utilizzo. Per ottenere tali concessioni, pena il mancato rilascio della concessione stessa, gli interessati devono provvedere al pagamento anticipato dell'intero canone di utilizzo, da effettuarsi con le modalità specificate all'art. 8 del presente Atto di Indirizzo.
6. Gli orari di utilizzo assegnati con l'atto di concessione potranno essere modificati, compatibilmente con le possibilità, in via provvisoria o definitiva, qualora ciò fosse richiesto da nuove o impreviste necessità didattiche degli Istituti scolastici.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. I gruppi sportivi concessionari sono obbligati:
- a) a prendere possesso delle strutture nei termini fissati nell'atto di concessione e dopo eventuale sopralluogo con il Servizio competente per le manutenzioni degli immobili;
 - b) a comunicare tempestivamente all'EDR di Udine ogni variazione delle cariche sociali, dello statuto, della sede sociale ed ogni altra notizia utile ai fini della concessione;
 - c) a stipulare apposita polizza assicurativa inerente alla responsabilità civile per danni a persone e/o cose durante l'orario di utilizzo dell'impianto, esonerando espressamente l'EDR di Udine da ogni responsabilità per eventuali incidenti o altri eventi dannosi in cui dovessero incorrere i propri iscritti o i terzi presenti nell'impianto; in alternativa il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza della polizza RCT già attivata (anche se stipulata da diverso contraente, es. Federazione sportiva nazionale, purché prestata anche a favore del Concessionario in quanto società affiliata) che copra il rischio per danni a persone e/o cose durante l'orario di utilizzo dell'impianto;

- d) all'osservanza, secondo le tipologie di attività praticate, delle seguenti norme in materia di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive, sollevando l'EDR di Udine e gli Istituti scolastici da qualsiasi responsabilità in merito:
- art. 7 del Decreto “Balduzzi” n. 158 del 13/09/2012, così come modificato dalla Legge di conversione n. 189 del 08/11/2012;
 - Decreto del Ministero della Salute 18/02/1982 recante “Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica”;
 - Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 recante “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee Guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”;
 - Legge n. 116 del 04/08/2021, recante “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.”;
- e) all'osservanza delle norme di prevenzione in tema di emergenza epidemiologica nel tempo eventualmente vigenti, facendosi carico, nel pieno rispetto degli eventuali protocolli di sicurezza emanati dalle autorità competenti, degli adempimenti riguardanti la pulizia e la sanificazione dei locali e delle attrezzature prima e dopo l'uso;
- f) a individuare il soggetto che durante l'attività in palestra è referente per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per la gestione delle emergenze e di primo soccorso;
- g) ad improntare l'uso della palestra a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del concessionario, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico dell'EDR di Udine e degli Istituti scolastici;
- h) a vietare tassativamente nell'impianto l'uso da parte di chiunque di strumenti o attrezzi non espressamente previsti nonché l'ingresso nell'impianto di soggetti non autorizzati e non muniti di scarpe sportive adeguatamente pulite da calzare esclusivamente all'interno della struttura;
- i) al mantenimento di condizioni di igiene e decoro della palestra e dei servizi e spazi annessi;
- j) a sollevare l'EDR di Udine e gli Istituti scolastici da qualsiasi responsabilità connessa col deposito all'interno dell'impianto di beni o valori di qualsiasi tipo;
- k) a controllare, all'atto dell'ingresso nei locali, l'integrità degli spazi e delle attrezzature concesse in uso, segnalando tempestivamente all'EDR di Udine eventuali anomalie o difetti riscontrati e adottando nell'immediato le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose e alle persone o la sospensione dell'attività;
- l) a tenere sollevato l'EDR e gli Istituti scolastici da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero derivare a persone e cose in dipendenza o connessione della concessione in uso, rinunciando a qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto in oggetto della concessione, all'uso delle strutture e degli accessori;
- m) ad assumere a proprio carico l'obbligo di risarcire all'EDR di Udine le spese per danni prodotti dal personale (direttamente o indirettamente), dagli associati o da terzi ammessi negli ambienti, causati da colpa, imperizia, negligenza, imprudenza e dolo;

- n) a segnalare eventuali danni causati entro il giorno successivo, per iscritto, via e-mail o PEC, al competente Servizio dell'EDR di Udine;
2. Con riferimento alla lettera n) del precedente punto 1, a fronte delle segnalazioni ricevute, il Servizio competente dell'EDR di Udine, a seguito della valutazione dei danni da parte del Servizio Tecnico, comunicherà l'ammontare al concessionario responsabile, indicando altresì i termini e le modalità entro i quali provvedere al pagamento dovuto per il ristoro del danno.
 3. Qualora il concessionario responsabile del danno non provveda entro i termini fissati, la concessione verrà sospesa e l'EDR di Udine si rivarrà sul deposito cauzionale, di cui al successivo art.9, che in tal caso dovrà essere ripristinato dal concessionario nei termini che verranno comunicati, pena la revoca della concessione.
 4. Nel caso in cui l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, i costi relativi ai danni riscontrati potranno essere ripartiti tra tutti i concessionari utilizzatori dell'impianto danneggiato, in parti proporzionali alle ore di utilizzo.

Art. 5 – MODALITÀ D'USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE

1. I gruppi sportivi concessionari si impegnano a garantire il corretto utilizzo delle strutture sportive concesse osservando le seguenti norme:
 - a) l'utilizzo delle strutture è ammesso esclusivamente per le finalità previste dalla concessione, nel rigoroso rispetto dei giorni e degli orari assegnati;
 - b) l'orario assegnato comprende un periodo di tolleranza in ingresso e in uscita di quindici minuti negli spogliatoi per consentire il cambio e la doccia degli atleti e degli allenatori, fatte salve eventuali disposizioni vigenti in materia sanitaria;
 - c) le giornate di utilizzo sono riferite ai soli giorni feriali, con esplicita esclusione di tutti i giorni festivi, salvo che non sia diversamente indicato;
 - d) l'attività è sospesa durante le festività ordinarie, natalizie e pasquali e in tutti i periodi annualmente individuati come festivi dal calendario scolastico regionale;
 - e) l'accesso alle strutture è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle società e dei gruppi;
 - f) i responsabili, o loro delegati, devono fare osservare agli atleti un comportamento disciplinato e rispettoso;
 - g) gli istruttori devono controllare l'uso delle scarpe con fondo di gomma o espressamente prescritto per ogni singola disciplina per tutti coloro che entrino nello spazio di allenamento, vietando l'ingresso a coloro che indossino le medesime calzature usate provenendo dall'esterno;
 - h) nella durata del turno, il concessionario predisporrà quanto necessario per svolgere la propria attività e lascerà la struttura nelle condizioni di ordine e pulizia trovate, rimuovendo qualsiasi oggetto riconducibile al proprio gruppo, per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo;
 - i) al termine del turno le attrezzature e gli arredi utilizzati dovranno essere riordinati e ricollocati nelle posizioni precedentemente occupate;
 - j) in caso di mancato utilizzo dell'impianto, il Concessionario deve dare comunicazione preventiva al Servizio competente dell'EDR di Udine, anche a mezzo posta elettronica. Il mancato utilizzo non

comporterà alcuna riduzione della tariffa o rimborsi, salvo che si verifichi per causa ascrivibile esclusivamente all'EDR di Udine, vedasi anche l'art.7 f) del presente Atto di indirizzo;

- k) in caso di mancato utilizzo dell'impianto per sopravvenute esigenze scolastiche sarà compito del Servizio competente dell'EDR di Udine proporre al Concessionario orari e/o spazi alternativi a compensazione.

Art. 6 – DIVIETI

1. Relativamente alle strutture concesse è vietato:

- a) sub concedere, anche parzialmente, l'uso delle strutture a terzi, pena l'immediata decadenza dalla concessione;
- b) accordarsi direttamente tra associazioni per stabilire cambi di giorni ed orari;
- c) entrare nell'ambito del plesso scolastico da parte di coloro che non partecipano all'attività sportiva, salva espressa autorizzazione;
- d) entrare nel locale interno, adibito ad attività sportiva, calzando scarpe che siano d'uso quotidiano;
- e) anticipare, rispetto l'orario concesso, l'ingresso nell'impianto e sue pertinenze, in modo da causare assembramenti e interferenze con i gruppi precedenti;
- f) praticare attività sportive incompatibili con la struttura o per le quali la struttura non è adeguatamente equipaggiata e usare impropriamente le attrezzature;
- g) manomettere o intervenire per regolare gli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento da parte di tecnici o atleti;
- h) effettuare interventi e realizzare opere di qualunque genere sulla struttura e sugli impianti (idrico, elettrico, di riscaldamento, aerazione, telefonico, ecc.) a servizio della stessa;
- i) fumare e provocare combustioni o diffondere nell'ambiente sostanze tossiche o irritanti;
- j) usare fiamme libere in qualunque locale dell'impianto;
- k) modificare o ostacolare i percorsi di accesso o di uscita delle strutture;
- l) utilizzare attrezzi sportivi di proprietà dell'istituto scolastico o di altre associazioni sportive, essendo concesso il solo utilizzo delle attrezzature fisse presenti nell'impianto;
- m) accedere a locali diversi da quelli oggetto della concessione d'uso, fatti salvi i casi di passaggio obbligatorio per il raggiungimento della palestra che dovrà essere preventivamente concordato con gli Istituti scolastici e con l'EDR di Udine;
- n) scattare foto e/o filmare la struttura dell'impianto, con diffusione a terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'EDR di Udine e/o degli Istituti scolastici;
- o) utilizzare l'impianto sportivo, in qualunque sua parte, per scopi pubblicitari;
- p) consumare cibo o bevande all'interno delle palestre e spogliatoi, inclusa l'organizzazione di feste, rinfreschi o simili;
- q) organizzare manifestazioni e/o eventi con presenza di pubblico, salvo specifica indicazione nell'atto di concessione;
- r) introdurre animali nell'impianto sportivo;
- s) introdurre, installare e utilizzare macchine o attrezzature di qualunque genere o ricoverare mobilia e altro materiale nei locali, ad esclusione di quanto necessario per l'attività sportiva, senza espressa e preventiva autorizzazione scritta dell'EDR di Udine e dell'istituto scolastico utilizzatore;

- t) utilizzare l'impianto in modo improprio o comunque tale da arrecare pregiudizio all'integrità dei beni o alla funzionalità e sicurezza dell'impianto o al regolare svolgimento delle attività e dei servizi o all'incolumità degli utenti;
 - u) apporre all'ingresso dell'impianto, o in qualunque altra parte dello stesso, targhe o tabelle recanti nomi di Società o Associazioni sportive;
 - v) utilizzare i locali dell'impianto come sede della Società, dell'Associazione o dell'Ente concessionario;
 - w) allestire uffici, ricevere corrispondenza e svolgere attività comunque diverse da quelle per le quali è stata richiesta la concessione;
 - x) utilizzare bacheche, aree espositive e spazi dell'impianto per le comunicazioni destinate a terzi;
 - y) parcheggiare auto o posteggiare moto e biciclette nelle aree cortilizie di pertinenza del plesso scolastico o all'interno delle palestre oltre l'orario di fruizione della palestra.
2. Agli impianti sportivi in gestione dell'EDR di Udine si intendono applicati gli ulteriori divieti di carattere generale previsti dalla normativa vigente per i luoghi e gli uffici pubblici.

Art. 7 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

1. L'EDR di Udine si obbliga:
 - a) a fornire e gestire tutte le utenze impiantistiche (energia elettrica, acqua e riscaldamento);
 - b) a gestire il servizio di apertura e chiusura delle strutture sportive rispettivamente prima dell'inizio e al termine delle attività sportive;
 - c) a gestire il servizio di pulizia delle palestre e loro pertinenze, sostenendo le relative spese, allo scopo di consentire esclusivamente il regolare svolgimento dell'attività curriculare;
 - d) a monitorare il servizio di pulizia e custodia dell'impianto affidato in appalto, anche mediante sopralluoghi a cura del Servizio competente, al fine di verificarne costantemente la qualità;
 - e) a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria (con quest'ultima intendendo le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici), ponendo particolare attenzione all'esecuzione delle stesse con tempistiche tali da arrecare il minor disagio possibile allo svolgimento delle attività sportive;
 - f) ad avvisare tempestivamente il Concessionario in caso di impossibilità di utilizzo dell'impianto sportivo oggetto di concessione;
 - g) ad individuare prontamente, laddove esistenti, delle soluzioni alternative in caso di mancato utilizzo dell'impianto per cause non addebitabili all'EDR di Udine;
2. Qualora nel corso di validità delle concessioni si rendesse necessario sospendere le attività sportive per sopraggiunti urgenti lavori di manutenzione e/o a causa di altre situazioni non prevedibili (danni, guasti, situazioni sanitarie e simili) l'EDR potrà valutare l'eventuale riduzione proporzionale del canone dovuto o la modifica della durata della concessione entro l'anno finanziario di riferimento;
3. L'EDR di Udine e gli Istituti scolastici vigileranno sul corretto uso e sulla tenuta in ordine della struttura, sulla funzionalità degli arredi, delle attrezzature e degli spazi e servizi, nonché sul rispetto, da parte dei gruppi sportivi, di tutte le regole contenute nel presente Atto di Indirizzo.

Art. 8 – CANONI, TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I concessionari sono tenuti alla corresponsione di un canone di utilizzo delle strutture sportive determinato dall'EDR di Udine sulla base di tariffe orarie comprensive di riscaldamento, energia elettrica, acqua, apertura/chiusura porte e pulizie, per ciascuna struttura e in funzione delle ore settimanali concesse, a prescindere dall'effettivo utilizzo.
2. Le tariffe orarie applicate per la determinazione del canone dovuto, sono stabilite annualmente con decreto del Direttore Generale / Commissario Straordinario dell'EDR di Udine.
3. In caso di concessioni d'uso di durata coincidente con l'anno sportivo (periodo compreso tra il mese di ottobre e quello di giugno) il pagamento del canone di concessione viene effettuato in due rate, riferite rispettivamente al periodo ottobre-dicembre (scadenza 30/09) e al periodo gennaio-giugno (scadenza 31/01).
4. In caso di concessioni di durata inferiore all'anno sportivo il pagamento viene effettuato alle scadenze stabilite all'atto della concessione in relazione al periodo complessivo di utilizzo degli spazi.
5. Il pagamento della tariffa è dovuto anche nel caso in cui l'impianto sia stato richiesto e concesso subordinatamente al verificarsi di una situazione di maltempo, ancorché tale situazione non si sia prodotta e l'impianto non sia stato utilizzato.
6. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati mediante la Piattaforma PagoPA, entro la scadenza indicata nell'avviso di pagamento appositamente emesso dall'EDR e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica di riferimento indicato dal gruppo sportivo all'atto della domanda di concessione.
7. Il mancato pagamento nei termini stabiliti, oltre all'eventuale attivazione della procedura di riscossione forzosa del debito esistente, comporterà l'applicazione di quanto stabilito nell'art.10 del presente Atto di Indirizzo, nonché l'inserimento del gruppo sportivo inadempiente nell'elenco dei soggetti per i quali verrà operata l'esclusione della domanda di concessione nell'anno scolastico successivo.

Art. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente Atto di Indirizzo, nonché a copertura di eventuali danni a strutture o cose e salva la risarcibilità del maggior danno, al momento della domanda per il rilascio della concessione i gruppi sportivi concessionari sono tenuti a versare un deposito cauzionale dell'importo stabilito al comma successivo.
2. Gli importi dei depositi cauzionali, fatti salvi aggiornamenti in sede di approvazione annuale delle tariffe, sono stabiliti sulla base della durata della concessione e così determinati:
 - per durate fino a 2 mesi, l'importo della cauzione è stabilito in € 100,00;
 - per durate superiori ai 2 mesi, l'importo della cauzione è stabilito in € 300,00;
3. Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante un versamento a favore dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine tramite un pagamento volontario con il Sistema PagoPA (presente sul sito dell'EDR di Udine) e solo in seguito alla verifica dell'avvenuto versamento potrà essere accolta l'istanza di concessione.
4. Su richiesta del concessionario, la cauzione verrà restituita integralmente allo scadere della concessione, qualora non risulti accertato a carico del concessionario alcun sospeso nel pagamento della tariffa né alcun danno alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo e fatta salva la possibilità per il concessionario di lasciare depositata la cauzione al medesimo titolo per l'anno successivo.

Art. 10 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. L'inosservanza delle regole e obblighi previsti negli artt. 4, 5, 6 e 8 del presente Atto di Indirizzo, debitamente segnalati e verificati dal concedente, comporta a carico del concessionario l'applicazione dei provvedimenti di seguito riportati:
2. La concessione della struttura sportiva potrà essere **sospesa** nei seguenti casi:
 - a) per inderogabili e motivate necessità scolastiche, per impraticabilità della palestra dovuta a interventi di manutenzione necessari o urgenti o per cause di forza maggiore;
 - b) qualora non venga rispettata la finalità per la quale è stata assegnata la concessione sia per quanto riguarda il tipo di attività da esercitare sia per quanto riguarda i destinatari;
 - c) nel caso in cui il gruppo sportivo concessionario non ne faccia uso per almeno un mese continuato;
 - d) qualora il concessionario chieda ripetutamente cambi di orari ovvero vengano richieste ore in più con successiva rinuncia o non utilizzo nelle stesse;
 - e) nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Atto di Indirizzo;
 - f) nel caso di cui all'art. 4 comma 3.
3. La concessione della struttura sportiva potrà essere **revocata** nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento della rata unica, della prima rata o del saldo di cui all'art.8, l'EDR invierà un sollecito scritto con invito al pagamento e in caso di mancato immotivato riscontro entro il termine prescritto, verrà disposta la revoca della concessione ed eventuali trattenute del deposito cauzionale;
 - b) inutilizzo degli spazi a seguito della concessione;
 - c) successive e motivate necessità da parte degli Istituti scolastici;
 - d) cessione a terzi da parte del concessionario degli spazi avuti in concessione;
 - e) reiterata inosservanza degli orari assegnati;
 - f) per gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Atto di Indirizzo;
4. La revoca della concessione comporterà l'esclusione automatica del gruppo sportivo dalla graduatoria afferente all'anno scolastico successivo.
5. Ai concessionari è data facoltà di recedere dalla concessione con motivata richiesta, da presentarsi con almeno 30 giorni di preavviso.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Atto di Indirizzo entra in vigore alla data dell'avvenuta pubblicazione sul Sito dell'Ente del decreto di approvazione.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: AUGUSTO VIOLA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 03/05/2023 11:11:33